REGOLAMENTO (CEE) N. 1722/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993

recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ('), in particolare l'articolo 9,

considerando che, data la particolare situazione del mercato dell'amido e della fecola e data soprattutto la necessità di mantenere prezzi concorrenziali rispetto a quelli dell'amidio e della fecola prodotti nei paesi terzi e importati sotto forma di merci per le quali il regime d'importazione non assicura una sufficiente protezione dei prodotti comunitari, i regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 prevedono la concessione di una restituzione alla produzione, affinché le industrie interessate possano disporre dell'amidio della fecola e di taluni prodotti derivati a un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione delle regole dell'organizzazione comune di mercato per i prodotti in oggetto;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76, è opportuno stabilire le modalità per la concessione delle restituzioni alla produzione, comprese le modalità di controllo e di pagamento, affinché le regole d'esecuzione siano identiche in tutti gli Stati membri;

considerando che i suddetti regolamenti prevedono la compilazione di un elenco delle merci per la cui fabbricazione l'impiego dell'amido e della fecola dà diritto alla restituzione; che tale elenco deve poter essere modificato in funzione di determinati criteri;

considerando che, per adottare le misure di controllo più efficaci, è opportuno prevedere il riconoscimento preliminare dei beneficiari della restituzione da parte dello Stato membro sul cui territorio avviene la fabbricazione delle merci summenzionate:

considerando che è opportuno definire il metodo di calcolo e la periodicità di fissazione della restituzione alla produzione; che attualmente il metodo di calcolo più soddisfacente è quello basato sulla differenza fra il prezzo d'intervento dei cereali e il prezzo utilizzato per calcolare il prelievo all'importazione; che, ai fini di stabilità, la restituzione alla produzione dovrebbe essere fissata di norma tutti i mesi; che, per accertare il corretto valore della restituzione alla produzione, occorre seguire i prezzi del granturco e del frumento sui mercati mondiali e comunitari;

considerando che le restituzioni alla produzione devono essere pagate per l'impiego di amido o fecola e di taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinate merci; che sono necessarie informazioni particolareggiate per facilitare un controllo adeguato e il pagamento ai richiedenti delle restituzioni alla produzione; che le competenti autorità dello Stato membro interessato dovrebbero essere abilitate ad esigere che i richiedenti forniscano loro qualsiasi informazione utile e diano loro la possibilità di procedere ad ogni verifica o ispezione necessaria ai controlli:

considerando che il fabbricante del prodotto può non utilizzare un amido o una fecola di base; che occorre quindi compilare un elenco dei prodotti derivati dall'amido o dalla fecola, il cui impiego dia al produttore il diritto di beneficiare della restituzione:

considerando che è necessario precisare l'origine della materia prima dell'amido o della fecola utilizzati nella fabbricazione di prodotti ammissibili alla restituzione alla produzione;

considerando che la natura particolare dell'amido esterificato o eterificato rende possibili trasformazioni speculative, realizzate allo scopo di fruire più di una volta della restituzione alla produzione; che, per evitare tali speculazioni, è opportuno prevedere misure intese a garantire che l'amido esterificato o eterificato non venga più ritrasformato in materia prima, la cui utilizzazione può dar luogo a una domanda di restituzione;

considerando che il pagamento della restituzione alla produzione non dovrebbe essere effettuato prima che la trasformazione abbia avuto luogo; che, una volta avvenuta la trasformazione, il pagamento dovrebbe essere effettuato entro i cinque mesi successivi alla verifica, da parte della competente autorità, che l'amido o la fecola sono stati trasformati; che, tuttavia, il fabbricante dovrebbe poter ottenere un acconto prima dell'espletamento dei controlli;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

^(*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (*) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.